

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**  
**A1602C - Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente**

**OGGETTO:** D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento materiali metallici. Rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145.

Premesso che:

la parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, prevedendo le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti e le attività che producono emissioni in atmosfera; in particolare, l'articolo 272, comma 2 del citato d.lgs. 152/2006, dopo aver previsto che, per specifiche categorie di stabilimenti, impianti e attività, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione e di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, stabilisce che le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta, tra i quali sono compresi, alle lettere g), m), o), p), r), hh), oo), attività effettuate negli stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici:

- “g) Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”
- “m) Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g”
- “o) Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g”
- “p) Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g”;
- “r) Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g”
- “hh) Saldatura di oggetti e superfici metalliche”
- “oo) Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno”;

lo stesso articolo 272 del d.lgs. 152/2006, al comma 3, stabilisce che: “L'autorità competente procede, almeno ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo”; con d.d. 2 maggio 2011, n. 145 (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di materiali metallici, rinnovo dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.g.r. n. 28-993 del 30 agosto 1995 ed estensione della procedura semplificata agli stabilimenti esistenti al 29 aprile 2006) è stata adottata l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti di lavorazione e trattamento di

materiali metallici;

la legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria) e gli articoli 3, 36, 43, 44 e 45 della legge regionale 26 aprile 2000 n. 44 (sul conferimento delle funzioni amministrative) individuano la Regione, quale autorità competente per le attività di indirizzo e coordinamento delle funzioni conferite agli Enti locali, ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonché modalità e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio, e le Province, quali autorità competenti al controllo delle emissioni in atmosfera, ivi compresa l'adozione di provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione, di revoca delle autorizzazioni degli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici degli edifici di civile abitazione per i quali le suddette funzioni rientrano tra le competenze dei Comuni;

la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)), agli articoli 2 e 5, conferma le predette competenze in capo alle Province e alla Città Metropolitana di Torino;

con decreto del Presidente della Giunta Regionale 6 luglio 2015, n. 5/R (Regolamento regionale recante: "Modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale"), è stato adottato il modello unico regionale in formato digitale per la presentazione delle domande di AUA e di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, nonché il relativo servizio digitale che consente la compilazione guidata delle predette domande;

il servizio digitale è disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte, accedendo al Servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali".

Considerato che:

il decreto legislativo 183/2017 ha introdotto rilevanti modifiche per quanto riguarda le condizioni di adesione alle autorizzazioni di carattere generale; in particolare, l'articolo 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, così come modificato dal citato d.lgs. 183/2017, dispone quanto segue:

- l'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali è soggetta alle autorizzazioni di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006;
- l'installazione di stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività previsti in più autorizzazioni di carattere generale, è ammessa previa contestuale procedura di adesione alle stesse;
- in stabilimenti dotati di autorizzazioni di carattere generale è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti in altre autorizzazioni di carattere generale;
- in stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, è ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni di carattere generale, purché la normativa regionale o le autorizzazioni di carattere generale stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione, prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, sulla base dell'avvenuta adesione;

come riscontrabile dai contributi, agli atti del competente Settore regionale Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per l'ambiente, inviati da Province e Città metropolitana nell'ambito del processo condiviso di revisione del provvedimento in oggetto, è emersa la necessità, anche sulla base dell'esperienza maturata dalle autorità competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, che le attività di verniciatura di superfici metalliche con un consumo di solventi superiore a 5 tonnellate/anno, siano autorizzate ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, piuttosto che ai sensi dell'art. 272 del medesimo decreto, in quanto superano singolarmente le soglie di consumo di solvente stabilite nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e pertanto sono soggette, ai sensi dell'art. 275 del medesimo decreto a presentazione del piano gestione solventi.

Considerato che occorre integrare le prescrizioni della citata d.d. 2 maggio 2011, n. 145, in modo da recepire le vigenti disposizioni del d.lgs. 152/2006 che riguardano le condizioni di adesione alle autorizzazioni di carattere generale, nonché i contributi scaturiti dai tavoli di lavoro tenutisi con le Province, la Città metropolitana e le Associazioni di categoria.

Ritenuto che, nel rispetto delle modalità e dei criteri per la predisposizione ed approvazione delle autorizzazioni di carattere generale per le emissioni in atmosfera, nonché di quanto disposto nello Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento (approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 46 – 11968 del 4 agosto 2009) e nel Piano regionale di qualità dell'aria (adottato con

deliberazione della Giunta regionale 12 settembre 2024, n. 1-156 e approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2024, n. 18-28783), possono essere individuate, fra le tecnologie attualmente disponibili per gli stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di lavorazione e trattamento di materiali metallici, soluzioni impiantistiche caratterizzate da contenuti livelli di emissione, che allo stato attuale delle conoscenze risultano descritte nell'Allegato 3 alla presente determinazione, i cui contenuti tecnici sono conformi, come disposto dall'articolo 272, comma 2 del d.lgs. 152/2006, a quanto stabilito nell'articolo 271, commi da 5 a 7 del medesimo decreto legislativo per l'autorizzazione degli impianti ivi previsti.

Ritenuto, inoltre, che:

risulta opportuno adottare, ai sensi dell'art. 272, comma 2, del d.lgs. 152/2006, nonché degli articoli 3, comma 1, lettera d) e 4, comma 1, lettera b), della l.r. 43/2000 e dell'articolo 44, comma 1, lettera c) della l.r. 44/2000, l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di lavorazione e trattamento di materiali metallici, individuati e dettagliatamente descritti e disciplinati negli Allegati 1 e 3 al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione dell'autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145;

possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione:

- i gestori che intendono installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti gli impianti e le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione;
- i gestori di stabilimenti in cui sia previsto l'esercizio di impianti e di attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del d.lgs. 152/2006 o che intendano aderirvi contestualmente;
- i gestori di stabilimenti, dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, che intendono installare gli impianti e avviare le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, purché ciò non comporti, in caso di modifiche attuate o che si intendono attuare in momenti successivi nello stesso stabilimento mediante tale procedura, il superamento dei limiti di soglia eventualmente stabiliti per la corrispondente autorizzazione di carattere generale, come stabilito dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445.

I gestori degli stabilimenti nei quali siano eserciti o in cui sia previsto l'esercizio di impianti e attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che non possono o non intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;

I gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di lavorazione e trattamento materiali metallici o attività di verniciatura di superfici metalliche con consumo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145, per il successivo prosieguo dell'attività, dovranno invece presentare, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006. In tal caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione di carattere generale sulla base delle prescrizioni previste dalla d.d. 2 maggio 2011, n. 145.

I gestori di stabilimenti, in cui sono esercite attività di verniciatura di superfici metalliche con consumo di solventi superiore a 5 tonnellate/anno, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145, per il successivo prosieguo dell'attività, dovranno invece presentare, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006. In tal caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazi

Ritenuto, altresì, opportuno adeguare il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte, adattando le funzionalità esistenti alle previsioni della presente autorizzazione di carattere generale.

Richiamato che:

- i gestori degli stabilimenti nei quali siano eserciti o in cui sia previsto l'esercizio di impianti e attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che non possono o non intendono aderire

all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;

- i gestori degli stabilimenti, nei quali sia previsto l'esercizio degli impianti e delle attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, sottoposti ai procedimenti unici di cui al d.lgs. 190/2024 o all'articolo 11, comma 7, del d.lgs. 115/2008, al procedimento di VIA di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006, all'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006, all'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, non possono aderire alle autorizzazioni di carattere generale.

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40-23049 del 10 novembre 1997, nonché dal Piano regionale di qualità dell'aria (PRQA), approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10 dicembre 2024, n. 18-28783; attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

## **IL DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- vista la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60;
- vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;
- viste le leggi regionali 7 aprile 2000, n. 43 e 26 aprile 2000, n. 44;
- visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- visto il d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160;
- visto il d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59;
- visto il d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183;
- visto il d.lgs. 30 luglio 2020, n. 102;

## **DETERMINA**

di adottare l'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti gli impianti e le attività di lavorazione e trattamento materiali metallici, indicati e dettagliatamente descritti e disciplinati negli Allegati 1 e 3 alla presente determinazione, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, in sostituzione di quella adottata con la d.d. 2 maggio 2011, n. 145;

di stabilire che possono aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nell'Allegato 1 alla presente determinazione e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione:

- i gestori che intendono installare, modificare o trasferire stabilimenti nei quali verranno eserciti gli impianti e le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione;
- i gestori di stabilimenti in cui sia previsto l'esercizio di impianti e di attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere generale ai sensi dell'art. 272 del d.lgs 152/2006 o che intendano aderirvi contestualmente;
- i gestori di stabilimenti, dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006, che

intendono installare gli impianti e avviare le attività indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, purché ciò non comporti, in caso di modifiche attuate o che si intendono attuare in momenti successivi nello stesso stabilimento mediante tale procedura, il superamento dei limiti di soglia eventualmente stabiliti per la corrispondente autorizzazione di carattere generale, come stabilito dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445;

di stabilire che:

- i gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività di lavorazione e trattamento materiali metallici o attività di verniciatura di superfici metalliche con consumo di solventi inferiore a 5 tonnellate/anno, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145, per il successivo prosieguo dell'attività, dovranno invece presentare, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006. In tal caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione di carattere generale sulla base delle prescrizioni previste dalla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597;
- i gestori di stabilimenti, in cui sono esercite attività di verniciatura di superfici metalliche con consumo di solventi superiore a 5 tonnellate/anno, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla d.d. 2 maggio 2011, n. 145, per il successivo prosieguo dell'attività, dovranno invece presentare, almeno 45 giorni prima dalla scadenza del termine dei quindici anni successivi alla precedente adesione, istanza ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006. In tal caso, nelle more dell'adozione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione di carattere generale sulla base delle prescrizioni previste dalla d.d. 14 dicembre 2009, n. 597;
- le domande di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale sono redatte in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; le domande sono compilate e presentate all'autorità competente secondo quanto previsto dal regolamento regionale 5/R del 2015, utilizzando il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline", accedendo al Servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali", oppure gli eventuali analoghi servizi resi disponibili dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal medesimo regolamento regionale; a tal fine, il servizio digitale adegua le funzionalità esistenti alle presenti nuove previsioni;

di richiamare integralmente quanto disposto dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ed in particolare le seguenti scadenze e condizioni di validità dell'autorizzazione di carattere generale:

- la domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale deve essere presentata dai gestori almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività, che sarà autorizzato a decorrere dal 46° giorno, fatte salve le disposizioni di cui al sopra citato art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 che prevedono, tra l'altro, che l'autorità competente possa negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi;
- in caso di installazione o esercizio di nuovi impianti o attività, l'adesione alla presente autorizzazione generale, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, consente l'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; almeno quarantacinque giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore presenta una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale vigente.

I gestori degli stabilimenti nei quali siano eserciti o previsti impianti e attività, indicati nell'Allegato 1 alla presente determinazione, che non possono o non intendono aderire all'autorizzazione di carattere generale di cui alla presente determinazione, sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006

Le attività di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione sono affidate all'ARPA e che, in caso di inosservanza delle stesse, l'Autorità competente

procederà, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dall'articolo 278 del medesimo d.lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

L'Autorizzazione di Carattere Generale non costituisce autorizzazione unica, pertanto sono fatti salvi ogni altro nulla osta, autorizzazione edilizia o titolo abilitativo ovvero ogni adempimento previsto dalla normativa vigente rilasciato dalle specifiche Autorità Competenti, nonché specifici e motivati interventi da parte dell'Autorità Sanitaria, ai sensi dell'articolo 217 del Testo Unico della leggi sanitarie (TULS), approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché, ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1602C - Qualità dell'aria e innovazione tecnologica per  
l'ambiente)

Firmato digitalmente da Davide Rabuffetti

### **Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di lavorazione e trattamento materiali metallici**

#### **1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Possono essere autorizzate in via generale, ai sensi della presente determinazione, le emissioni derivanti dagli impianti e attività di lavorazione e trattamento materiali metallici alle condizioni e secondo le modalità e le scadenze indicate nel presente Allegato 1 e impegnandosi a rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni, stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione che individua le singole fasi che possono essere oggetto di autorizzazione.

#### **2. DISPOSIZIONI GENERALI**

Qualora presso lo stabilimento siano esercitate ulteriori attività, oggetto di specifici provvedimenti di autorizzazione in via generale, il gestore deve presentare istanza per ciascuna delle suddette autorizzazioni.

L'installazione di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni di carattere generale è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/2006.

Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni degli atti di programmazione regionale in materia ambientale ed energetica.

La domanda di adesione alla presente autorizzazione di carattere generale deve essere presentata dai gestori almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività, che sarà autorizzato a decorrere dal 46° giorno, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3 del d.lgs. 152/2006 che prevedono, tra l'altro, che l'autorità competente possa negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, anche in relazione a quanto stabilito dal Piano regionale di qualità dell'aria e relativi provvedimenti attuativi.

In caso di installazione o esercizio di nuovi impianti o attività, l'adesione alla presente autorizzazione generale, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, consente l'esercizio dell'impianto o dell'attività, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 3 alla presente determinazione, per una durata pari a 15 anni a partire dalla data di adesione; non hanno effetto su tale termine le domande di adesione relative alle modifiche dello stabilimento; almeno 45 giorni prima della scadenza di tale periodo, il gestore presenta una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale vigente.

I gestori di stabilimenti, in cui sono eserciti impianti e attività **di lavorazione e trattamento materiali metallici**, che hanno aderito alla autorizzazione di carattere generale di cui alla D.D. 2 maggio 2011, n. 145, ai fini della prosecuzione dell'esercizio degli impianti o delle attività già autorizzati ai sensi del suddetto titolo abilitativo, almeno 45 giorni prima della scadenza del termine dei 15 anni successivi alla precedente adesione, devono presentare domanda di adesione secondo il modello di cui all'Allegato 2 della presente determinazione e, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e le prescrizioni stabilite nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

#### **3. MODALITÀ DI ADESIONE**

L'adesione all'autorizzazione di carattere generale è possibile per gli impianti e le attività di cui al precedente punto 1, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali e delle prescrizioni di

cui all'Allegato 3 alla presente determinazione che individua le singole fasi che possono essere oggetto di autorizzazione.

### **3.1. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti di nuova realizzazione, oppure che si intendono modificare o trasferire**

I gestori che intendono installare, modificare o trasferire uno stabilimento con emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti e dalle attività indicati al punto 1 del presente allegato, avvalendosi della presente autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, redatta in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.7;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività.

In tale caso, i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, a decorrere dal dalla data di adesione, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra richiamate.

I gestori autorizzati in via generale a trasferire lo stabilimento da altra località dovranno inviare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA competenti per territorio, relativamente alla precedente sede dello stabilimento, opportuna comunicazione di cessazione dell'attività presso tale sede.

I gestori che intendano trasferire solo alcuni impianti dello stabilimento, devono presentare la domanda di adesione come modifica dello stabilimento di destinazione oppure come nuovo stabilimento di destinazione e, relativamente alla precedente sede, comunicare la modifica non sostanziale alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune ed all'ARPA competenti per territorio, accompagnata dagli elaborati tecnici aggiornati, relativi agli impianti rimasti nello stabilimento.

### **3.2. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni a carattere generale, oppure che intendano aderirvi contestualmente**

I gestori di stabilimenti con emissioni in atmosfera provenienti dagli impianti e dalle attività, indicati al punto 1 del presente allegato, che abbiano già aderito ad altre autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'art. 272 del d.lgs 152/2006, o che intendano aderirvi contestualmente all'adesione alla presente autorizzazione di carattere generale, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, redatta in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.7;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività.

In tale caso, i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, dalla data di adesione, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra richiamate.

### **3.3. Adesione all'autorizzazione di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152**

L'adesione ad autorizzazioni di carattere generale per stabilimenti già autorizzati ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è ammessa, purché ciò non comporti, in caso di modifiche attuate o che si intendono attuare in momenti successivi nello stesso stabilimento mediante tale

procedura, il superamento dei limiti di soglia eventualmente stabiliti per la corrispondente autorizzazione di carattere generale, come previsto dalla d.d. 12 settembre 2019, n. 445.

I gestori di tali stabilimenti, qualora intendano aderire alla presente autorizzazione di carattere generale, essendo previsto l'esercizio di impianti e di attività con emissioni in atmosfera indicati al punto 1 del presente allegato, devono:

- presentare la domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale, redatta in conformità a quanto descritto nell'Allegato 2 alla presente determinazione, secondo le modalità descritte al successivo punto 3.7;
- rispettare i requisiti tecnico-costruttivi e gestionali nonché le prescrizioni stabiliti nell'Allegato 3 alla presente determinazione.

La domanda di adesione all'autorizzazione deve essere presentata almeno 45 giorni prima dell'installazione, trasferimento o modifica dello stabilimento e conseguente esercizio dell'impianto o attività.

In tale caso, i gestori sono autorizzati in via generale, ai sensi del d.lgs. 152/2006, dalla data di adesione, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 272, comma 3, del medesimo decreto legislativo, sopra richiamate. L'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione.

### **3.4. Modifiche dell'attività**

In caso di modifiche impiantistiche, quali l'inserimento di ulteriori apparecchiature, che comportino variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda di adesione e relativi allegati, di cui all'Allegato 2, il gestore deve presentare una nuova domanda di adesione all'autorizzazione di cui al presente provvedimento se le modifiche sono sostanziali, anche per la parte di stabilimento non modificata. Se le modifiche non sono sostanziali, il gestore deve presentare comunicazione di modifica non sostanziale, accompagnata da una versione aggiornata della relazione tecnica e della planimetria, così come definite in Allegato 2<sup>1</sup>.

Qualora successivamente alla presentazione della domanda di adesione al presente provvedimento, un Ente competente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro imponga la captazione ed il convogliamento a camino di effluenti precedentemente non captati ai fini del presente provvedimento, tale modifica dei punti di emissione comporterà la necessità di presentazione di una nuova domanda di adesione per modifica sostanziale.

### **3.5. Variazione del gestore**

La variazione del gestore dello stabilimento è comunicata dal nuovo gestore, all'autorità competente e ad ARPA, entro 30 giorni dalla data in cui essa acquista efficacia, risultante dal contratto o dall'atto che la produce. L'aggiornamento dell'autorizzazione ha effetto dalla suddetta data. La presente procedura non si applica se, congiuntamente alla variazione del gestore, è effettuata una modifica sostanziale dello stabilimento.

### **3.6. Cessazione dell'attività**

I gestori autorizzati in via generale dovranno comunicare al SUAP, alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA competenti per territorio, la cessazione dell'attività degli impianti autorizzati e la data prevista per l'eventuale smantellamento degli stessi.

---

<sup>1</sup> Per l'individuazione delle casistiche riconducibili alla fattispecie della "modifica non sostanziale" fare riferimento alle definizioni di cui all'art. 268, comma 1 lett. m) e m bis) del d.lgs. 152/2006.

### 3.7. Modalità per la presentazione e l'inoltro della domanda di adesione

Per la presentazione delle domande di autorizzazione in via generale alle emissioni in atmosfera è necessario utilizzare il servizio digitale disponibile sul portale "Servizionline" della Regione Piemonte (accedendo al servizio: "Valutazioni e adempimenti ambientali"), oppure gli eventuali analoghi servizi, resi disponibili dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), di cui sia stata verificata l'interoperabilità secondo quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015.

Per l'accesso alla procedura è necessario che il legale rappresentante che presenta la domanda, oppure il procuratore da esso incaricato della presentazione della domanda, disponga di un certificato digitale, rilasciato da un Ente certificatore riconosciuto, oppure di SPID, CIE o ulteriori modalità di autenticazione qualora previste dalle disposizioni in materia.

Il servizio digitale consente:

- di predisporre la domanda di adesione attraverso un processo guidato;
- di scaricare la domanda di adesione e la documentazione allegata ai fini della firma digitale;
- l'inoltro della domanda di adesione e della documentazione allegata al SUAP territorialmente competente, ai sensi del d.p.r. 160/2010, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o tramite servizi di cooperazione applicativa, ove il SUAP disponga di sistemi digitali conformi a quanto disposto dal regolamento regionale n. 5/R del 2015 di cui sia stata verificata l'interoperabilità.
- attraverso i servizi di *back office* presenti, di rendere immediatamente disponibili alle autorità competenti interessate le informazioni relative alla domanda di adesione ed alla documentazione allegata.

I contenuti della domanda di adesione sono riportati nell'Allegato 2 alla presente determinazione.

### **Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera, provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti impianti e attività di lavorazione e trattamento materiali metallici.**

#### **CONTENUTI DELLA DOMANDA DI ADESIONE**

La domanda di adesione contiene i seguenti dati e dichiarazioni:

1. Specificazione se si tratta di: nuovo stabilimento, modifica, trasferimento o rinnovo.
2. Dati anagrafici e di residenza del richiedente (gestore, legale rappresentante, procuratore).
3. Dati, denominazione e indirizzo dell'impresa/ente.
4. Indicazione del numero e della produzione annua degli impianti e delle attività di **lavorazione e trattamento materiali metallici**, che verranno attivati (con riferimento a ciascuna tipologia di impianto/attività disciplinata in Allegato 3).
5. Settore di attività dello stabilimento secondo il codice NACE/ISTAT/ATECO.
6. Quadro delle emissioni.  
Per ciascun punto di emissione, individuato univocamente, indicare:
  - il numero univoco progressivo, preceduto dalla lettera E; nel caso di modifica di stabilimento, la numerazione progressiva dei punti di emissione deve tenere conto dei punti di emissione già esistenti nello stabilimento medesimo;
  - le caratteristiche dimensionali del punto di emissione (altezza punto di emissione [m]; diametro [m] o lati [m]);
  - la fase/le fasi di provenienza;
  - la portata [m<sup>3</sup>/h a 0 °C e 0,101 MPa];
  - tipologia di impianto di abbattimento.
7. Rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi e gestionali, dei valori limite e delle prescrizioni, di cui all'Allegato 3.
8. Dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, che lo stabilimento nel quale si richiede di attivare gli impianti o esercire le attività suddette non è soggetto:
  - ai procedimenti unici di cui al d.lgs. 190/2024 o all'articolo 11, comma 7, del d.lgs. 115/2008,
  - al procedimento di VIA di cui agli artt. 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006,
  - all'autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 del d.lgs. 152/2006,
  - all'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006.
9. Consenso al trattamento dei dati personali per i soli fini istituzionali; ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".
10. Data della domanda.
11. Sottoscrizione con firma digitale.

Le suddette informazioni sono fornite in modo strutturato attraverso il servizio digitale di cui all'Allegato 1, punto 3.7, oppure tramite gli eventuali analoghi servizi digitali resi disponibili dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), conformi a quanto disposto dal regolamento

regionale n. 5/R del 2015 e di cui sia stata verificata l'interoperabilità ai fini dell'alimentazione dell'archivio regionale.

Alla domanda sono allegate:

## **A. RELAZIONE DESCRITTIVA**

Tutte le informazioni devono essere relative alla situazione dello stabilimento adeguata alle prescrizioni del presente provvedimento.

Deve essere fornito uno schema di flusso dei processi svolti nello stabilimento per la **lavorazione e trattamento materiali metallici** (per ciascuna tipologia di articolo o manufatto prodotto deve essere indicata, preferibilmente in forma di grafo, la sequenza delle fasi svolte per produrlo).

Per ciascuna fase, utilizzando la terminologia adottata nella domanda ed i codici identificativi dei punti emissivi, deve essere fornita adeguata descrizione delle operazioni effettuate, delle sostanze impiegate, avendo cura di elencare:

- numero e tipologia di tutti i macchinari relativi agli impianti e alle attività indicati nella domanda di adesione e relativi sistemi di abbattimento;
- numero, tipologia, caratteristiche tecniche (conformemente a quanto riportato dalla scheda tecnica o dalla certificazione fornita dal produttore) e schemi di convogliamento degli effluenti relativi ai sistemi di abbattimento;

Indicare numero e tipologia dei macchinari relativi per cui non sono stati previsti dal gestore captazione e convogliamento degli effluenti.

Per gli stabilimenti esistenti con autorizzazione vigente DD 2 maggio 2011, n.145 elencare gli impianti e le attività per i quali sarà necessario effettuare, entro i 365 giorni successivi all'adesione, gli adeguamenti alle nuove condizioni disciplinate nel presente atto.

Per ciascuna fase, utilizzando la terminologia adottata nella domanda ed i codici identificativi dei punti emissivi, deve essere fornita adeguata descrizione delle operazioni effettuate, delle sostanze impiegate, **le modalità con cui sono gestiti gli effluenti delle fasi**, avendo cura di elencare:

- numero e tipologia di tutti i macchinari relativi agli impianti e alle attività indicati nella domanda di adesione e relativi sistemi di abbattimento;
- numero, tipologia, caratteristiche tecniche (conformemente a quanto riportato dalla scheda tecnica o dalla certificazione fornita dal produttore) e schemi di convogliamento degli effluenti relativi ai sistemi di abbattimento

## **FASI DI VERNICIATURA E PREPARAZIONE**

Indicare tutte le tipologie di prodotti vernicianti utilizzati, anche raggruppati per funzione d'uso (prodotti a solvente, a base d'acqua e diluenti), la percentuale in massa di solventi organici e la percentuale in massa di sostanza solida (secco) nel prodotto pronto all'uso (tenendo conto del rapporto di miscelazione della resina con eventuali catalizzatori e diluenti) nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno ed all'anno<sup>1</sup>.

Indicare, qualora siano presenti, il numero di cabine di verniciatura o tunnel e per ciascuna dettagliare:

- costruttore, modello, anno di installazione, anno e mese di produzione;
- quantità e caratteristiche del carbone attivo installato;

---

<sup>1</sup> È onere del gestore – preventivamente all'invio dell'istanza - verificare, sulla base dei consumi dichiarati, che non si superi la soglia di consumo di 5 t/anno di solvente su tutto lo stabilimento.

- posizionamento dei carboni attivi (interno o esterno allo stabilimento)
- presenza di sistema di by-pass automatico del carbone attivo<sup>2</sup>;
- presenza di sistemi di ricircolo degli effluenti in cabina o nel tunnel per la sottofase di essiccazione e la percentuale massima di parzializzazione;
- potenzialità dei generatori di calore a servizio dell'impianto e il tipo di combustibile;
- presenza di bruciatori a scambio diretto (in vena d'aria)<sup>3</sup>;
- tipologia e potenzialità di altri sistemi di polimerizzazione utilizzati a servizio di ciascuna cabina o tunnel di verniciatura(es: UV, IR, microonde, PdC, solare).

Per stabilimenti già autorizzati ai sensi della DD 2 maggio 2011, n.145 indicare se ciascuna cabina o tunnel o forni di essiccazione vernice (se separati dalla rispettiva cabine/tunnel) installati sia già dotata di sonda di temperatura, oppure se necessiti di adeguamento, ovvero se siano applicabili le prescrizioni di cui al punto 25.3 ultimo capoverso.

#### ANODIZZAZIONE, GALVANOTECNICA E FOSFATAZIONE DI SUPERFICI

Per le fasi di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici:

- indicare il volume complessivo di tutte le vasche dedicate alle fasi di trattamento (quindi escludendo quelle di lavaggio).
- indicare, con apposito schema grafico con relativa legenda, la sequenza di vasche utilizzate per le fasi interessate, specificando nello schema, per ciascuna vasca: il volume, la superficie, la temperatura, l'eventuale presenza di sistemi di contenimento superficiali (sfere, teli, coperture, etc.), le sostanze/prodotti impiegati per il trattamento, evidenziando con apposita grafica quelle interessate da aspirazione e convogliamento.

#### LAVAGGIO ATTREZZI UTILIZZATI NELLA FASE DI VERNICIATURA

Qualora in presenza di macchine di lavaggio con caratteristiche di cui al punto 25.13 indicare:

- il numero di macchine di lavaggio presenti e la tipologia di solvente di lavaggio impiegato;
- la quantità e la tipologia di carbone attivo presente nelle cartucce filtranti a presidio dello sfiato di ciascuna macchina.

Per stabilimenti già autorizzati ai sensi della DD 2 maggio 2011, n.145 indicare se le macchine di lavaggio attrezzi siano già dotate di punto di emissione in atmosfera adeguato alle caratteristiche di cui al punto 28.22 dell'Allegato 3 o necessitino adeguamento.

Qualora in presenza di macchine di lavaggio con caratteristiche di cui al punto 25.14 dell'allegato 3, indicare il numero di macchine di lavaggio presenti e allegare la scheda di sicurezza del prodotto di lavaggio impiegato.

#### PULIZIA DI SUPERFICI

Per la fase di pulizia di superfici con solventi organici e/o solventi organici clorurati in macchine di

<sup>2</sup> Si rammenta che sono ammessi esclusivamente i sistemi di by-pass progettati e operanti secondo le condizioni di cui al punto 25.5 dell'Allegato 3

<sup>3</sup> Si rammenta che sono ammessi esclusivamente bruciatori a scambio diretto (in vena d'aria) operanti secondo le condizioni di cui al punto 25.8 dell'Allegato 3

lavaggio a circuito chiuso:

- indicare il tipo di sostanza pulente e/o sgrassante, le caratteristiche di pericolo come riportate nella SDS, nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno ed all'anno.
- indicare il volume utile di ogni macchina di lavaggio installata.

Per la fase di pulizia di superfici con detergenti a base acquosa:

- indicare il detergente a base acquosa utilizzato, la sua composizione, le eventuali caratteristiche di pericolo del prodotto (sali inorganici, detergenti alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici) impiegato, come riportate nella SDS nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno ed all'anno.

## INCOLLAGGIO

Per la fase di incollaggio con utilizzo di colle o mastici:

- indicare il tipo di colle e mastici utilizzati, la percentuale in massa di solventi organici in essi contenuta, nonché le quantità massime utilizzabili all'ora, al giorno e all'anno.

Per le fasi di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici:

- indicare il numero, il volume e la superficie delle vasche e delle apparecchiature utilizzate per le fasi di anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici.

## B. PLANIMETRIA

Allegare una planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, nella quale sia indicata la collocazione degli impianti con i relativi punti di emissione, la loro denominazione (con riferimento alla relazione tecnica), gli eventuali impianti di contenimento o abbattimento e le linee di convogliamento degli effluenti.

## C. AGGIORNAMENTO DELLA RELAZIONE IN CASO DI ADEGUAMENTO DEGLI STABILIMENTI GIÀ AUTORIZZATI AI SENSI DELLA D.D. N. 145 DEL 2 MAGGIO 2011

Informazioni ulteriori da trasmettere all'autorità competente e ad ARPA, entro 60 giorni dalla data di avvenuto adeguamento dello stabilimento, ai sensi dei punti 24.1, 24.2, 25.2, 25.13 e 26.2 dell'Allegato 3.

## INTEGRAZIONI DELLA RELAZIONE TECNICA

Per la sonda di T da installare sulle cabine di verniciatura, indicare la metodologia di controllo adottata e le caratteristiche del sistema di misurazione (monte o valle del carbone attivo; tipologia di strumentazione installata; incertezza di misura garantita dal costruttore; eventuale presenza di sistema di allarme collegato; eventuale presenza di sistemi di raffreddamento degli effluenti e loro caratteristiche, etc)

Per ciascuna macchina di lavaggio attrezzi indicare:

- le caratteristiche dimensionali del camino installato (altezza e dimensioni allo sbocco);
- la quantità e tipologia di carbone attivo presente nella cartuccia filtrante a presidio dello sfiato.

## PLANIMETRIA

Allegare planimetria generale dello stabilimento in scala adeguata, aggiornata con l'inserimento di eventuali nuovi punti di emissione.

**Autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera,  
provenienti da stabilimenti in cui sono eserciti  
impianti e attività di lavorazione e trattamento materiali metallici**

**REQUISITI TECNICO-COSTRUTTIVI E GESTIONALI**

**1. CAMPO DI APPLICAZIONE**

1.1 Lo stabilimento di lavorazione e trattamento materiali metallici è autorizzato in via generale alle emissioni in atmosfera provenienti dalle fasi di:

- Lavorazioni meccaniche dei metalli
- Trattamenti di finitura delle superfici metalliche
- Taglio a caldo di manufatti metallici
- Taglio a freddo di manufatti metallici
- Stampaggio a freddo
- Stampaggio a caldo
- Trattamenti meccanici di pulizia superficiale dei metalli
- Trattamenti superficiali con acidi
- Saldatura di particolari metallici (autogena a gas, elettrica, brasatura e saldobrasatura)
- Elettroerosione a filo
- Elettroerosione a tuffo
- Ricottura
- Tempra e spegnimento
- Rinvenimento
- Applicazione protettivi
- Nitrurazione
- Carbonitrurazione
- Ceratura
- Controllo metalloscopico
- Incollaggio
- Anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione di superfici
- Rivestimento con tecnologia PVD
- Cementazione
- Verniciatura
- Pulizia di superfici

Esenzioni dal campo di applicazione:

- Sono esclusi dal campo di applicazione del presente provvedimento gli stabilimenti con attività di verniciatura di superfici metalliche con una soglia di consumo di solventi superiore a 5 tonnellate/anno<sup>1</sup>.

- È consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 5 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore a 50 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento<sup>2</sup>.

- È consentito un utilizzo di prodotti vernicianti pronti in polvere non superiore a 15 kg/ora per ciascuna cabina e comunque non superiore a 100 kg/giorno complessivi per l'intero stabilimento.

- Sono esclusi dal campo di applicazione del presente provvedimento gli stabilimenti che effettuano trattamenti termici su particolari metallici aventi una potenzialità superiore a 600 tonnellate/anno di materiale trattato. Tale potenzialità è da intendersi quale somma delle potenzialità dei diversi trattamenti termici effettuati all'interno dello stabilimento.

- Sono esclusi dal campo di applicazione del presente provvedimento gli stabilimenti che effettuano brasature e saldobrasature che prevedono l'utilizzo di flussanti organici.

- Sono esclusi dal campo di applicazione del presente provvedimento gli stabilimenti che effettuano incollaggio su particolari metallici, con utilizzo di colle e mastici, contenenti solventi organici, superiore a 2 kg/giorno complessivo per l'intero stabilimento.

- Nell'esercizio dello stabilimento, non possono essere utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df, H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività ricompresi nella presente autorizzazione generale siano soggetti al divieto previsto al presente punto, il gestore deve presentare all'autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. 152/2006. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

## 2. LAVORAZIONI MECCANICHE DEI METALLI

2.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **lavorazione meccanica dei metalli** (tornitura, alesatura, foratura, limatura, brocciatura, barenatura, stozzatura, calandratura, imbutitura, bordatura, fustellatura, fresatura, tranciatura, trapanatura, filettatura, maschiatura, piallatura, piegatura, aggraffatura, cesoiatura, asportazione truciolo, movimentazione tramite aspirazione truciolo, bobinatura), con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	5

Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 28.6, sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

<sup>1</sup> In tale quantitativo sono compresi anche i solventi utilizzati per la pulizia dell'attrezzatura utilizzata per la verniciatura.

<sup>2</sup> Nei quantitativi indicati al punto 3 sono ricompresi tutti i prodotti vernicianti, inclusi quelli a basso contenuto di solvente (c.d. "all'acqua") e i solventi utilizzati per la pulizia dell'attrezzatura utilizzata per la verniciatura.

### 3. TRATTAMENTI DI FINITURA DELLE SUPERFICI METALLICHE

3.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **trattamenti di finitura delle superfici metalliche** (levigatura, sbavatura, molatura, lapidellatura, rettifica, affilatura, nastratura, lappatura, spazzolatura, carteggiatura, burattatura, smerigliatura, incisione, satinatura, lucidatura) devono essere trattati in un idoneo impianto di abbattimento e, se convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	5

Qualora reimmessi in ambiente di lavoro, anche con riferimento al punto 28.6, sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

### 4. TAGLIO A FREDDO DI MANUFATTI METALLICI

4.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **taglio a freddo di manufatti metallici** (taglio con utensili e a getto d'acqua ad alta pressione), se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	5

Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 28.6, sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

### 5. TAGLIO A CALDO DI MANUFATTI METALLICI

5.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **taglio a caldo di manufatti metallici** (taglio al plasma, taglio ossiacetilenico o a propano, taglio laser) devono essere trattati in un idoneo impianto di abbattimento e, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	5

Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 28.6 sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

### 6. STAMPAGGIO A FREDDO

6.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **stampaggio a freddo** (stampaggio, estrusione, trafilatura, laminazione), se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	5

Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 28.6, sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

## 7. STAMPAGGIO A CALDO

7.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **stampaggio a caldo** (forgia, fucinatura, estrusione) devono essere captati e convogliati in atmosfera e rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	5

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

7.2 Gli effluenti provenienti dai forni di riscaldamento a combustione al servizio di questa fase devono essere captati e convogliati in atmosfera e rispettare i limiti di emissione di cui al punto 27 ed i seguenti limiti:

	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	5

Per tale fase sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

7.3 Gli effluenti provenienti dai forni di riscaldamento ad induzione o a scambio indiretto<sup>3</sup> al servizio di tale lavorazione, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	5

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

## 8. TRATTAMENTI MECCANICI DI PULIZIA SUPERFICIALE DEI METALLI

8.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **trattamento meccanico di pulizia superficiale dei metalli** (pallinatura, granigliatura e sabbiatura) svolte in apparecchiature chiuse devono essere captati e convogliati in atmosfera con un idoneo impianto di abbattimento del particolato e le emissioni in atmosfera devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali	5

<sup>3</sup> Le emissioni della combustione per il forno a scambio indiretto se sopra soglia vanno nei MIC

Per tale fase sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

Qualora le fasi di questo punto avvengano in macchinari chiusi con movimentazione manuale dei pezzi durante l'operazione di trattamento, se tali impianti sono dotati di dispositivo di separazione e recupero della graniglia e filtro autopulente a cartuccia può non essere prevista un'ulteriore captazione degli effluenti.

## 9 TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON ACIDI

9.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **trattamento superficiale con acidi** (decappaggio<sup>4</sup>, passivazione) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTI	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Acido solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore (come HF)	2
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (come Hcl)	5
Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5
NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	5
Cromo III e i suoi composti (come CR)	0,5

I limiti di emissione devono essere considerati in relazione alle sostanze effettivamente utilizzate nel bagno o prodotte durante il trattamento.

Nel caso in cui il bagno possa contenere composti del Cromo, i flussi gassosi derivanti dalle lavorazioni di trattamento con acidi devono essere convogliati in un idoneo impianto di abbattimento.

Per tale fase sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

## 10 SALDATURA

10.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **saldatura di particolari metallici autogena a gas ed elettrica** (ad arco diretto con elettrodo fusibile continuo o discontinuo, ad arco sommerso, ad arco con gas di protezione inerte o ad azione riducente, all'idrogeno atomico, al plasma, ad induzione, laser, a resistenza e a frizione), salvo quanto previsto al punto 10.3, devono essere captati e, se convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	5

10.2 Gli effluenti provenienti dalla fase di **brasatura e saldobrasatura di particolari metallici**, salvo quanto previsto al punto 10.3, devono essere captati e, se convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	5

<sup>4</sup> Ad esclusione delle attività connesse con lavorazioni galvaniche

Se tali fasi sono effettuate in forni ad atmosfera controllata devono essere rispettate le prescrizioni ed i limiti di emissione di cui al punto 13.2 del presente allegato.

10.3 Gli effluenti derivanti dalle fasi di saldatura, brasatura e saldobrasatura effettuate in modo estemporaneo con attrezzature mobili, possono essere reimmessi in ambiente di lavoro, fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tali fasi non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

## 11 ELETTROEROSIONE A FILO

11.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di trattamenti di **elettroerosione a filo**, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	5

Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 28.6 sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

## 12 ELETTROEROSIONE A TUFFO

12.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **trattamenti di elettroerosione a tuffo**, devono essere captati e convogliati in atmosfera e rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	5

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

## TRATTAMENTI TERMICI DEI METALLI

### 13 RICOTTURA E NORMALIZZAZIONE

13.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **ricottura e normalizzazione in atmosfera inerte** devono essere captati e convogliati in atmosfera e rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

13.2 Gli effluenti provenienti dalla fase di **ricottura e normalizzazione in atmosfera riducente** devono essere captati e convogliati in atmosfera e rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTI	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10
CO	100

I forni di riscaldamento devono inoltre essere dotati di bruciatori pilota su ogni punto di possibile fuoriuscita dell'atmosfera riducente. L'eventuale impianto di produzione e distribuzione di tale atmosfera deve essere dotato di apposite "lanterne" per l'ossidazione degli esuberi di atmosfera riducente. Tali emissioni devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
CO	100

Per tale fase sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

13.3 Gli effluenti provenienti dalla fase di **ricottura e normalizzazione in atmosfera ambiente** devono essere captati e convogliati in atmosfera e le emissioni devono rispettare quanto indicato al successivo punto 27 e i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10

Per tale fase nel caso di utilizzo di sistemi di riscaldamento ad induzione non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni; nel caso di utilizzo di forni di riscaldamento a combustione a scambio diretto, di cui al successivo punto 27, sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

## 14 TEMPRA

14.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **tempra in atmosfera controllata** devono essere captati e convogliati in atmosfera e rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTI	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10
CO	100

I forni di riscaldamento devono inoltre essere dotati di bruciatori pilota su ogni punto di possibile fuoriuscita dell'atmosfera riducente. L'eventuale impianto di produzione e distribuzione di tale atmosfera deve essere dotato di apposite "lanterne" per l'ossidazione degli esuberi di atmosfera riducente. Tali emissioni devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
CO	100

Per tali fasi sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

14.2 Gli effluenti provenienti dalla fase di **tempra in atmosfera ambiente** devono essere captati e convogliati in atmosfera e le emissioni devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10

Per tale fase sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

14.3 Gli effluenti provenienti dalla fase di **tempra sottovuoto** derivanti dalle pompe a vuoto e dalle fasi di raffreddamento devono essere captati e convogliati in atmosfera e rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

## 15 SPEGNIMENTO

15.1 Gli effluenti provenienti dalle fasi di:

- **spegnimento (raffreddamento rapido) in bagno di sali fusi**
- **spegnimento (raffreddamento rapido) in acqua**

devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali	5

Tali fasi devono essere svolte in apposito ambiente chiuso ed opportunamente aspirato.

Per tali fasi, sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

Non sono autorizzate in via generale le emissioni provenienti da fasi di spegnimento in bagni di sali fusi contenenti cianuri.

15.2 Gli effluenti provenienti dalla fase di **spegnimento (raffreddamento rapido) in olio** devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10

Tale fase deve essere svolta in apposito ambiente chiuso ed opportunamente aspirato.

Per tale fase sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

## 16 RINVENIMENTO

16.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **rinvenimento in atmosfera riducente** devono essere captati e convogliati in atmosfera e rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTI	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10
CO	100

I forni di riscaldamento devono inoltre essere dotati di bruciatori pilota su ogni punto di possibile fuoriuscita dell'atmosfera riducente. L'eventuale impianto di produzione e distribuzione di tale atmosfera deve essere dotato di apposite "lanterne" per l'ossidazione degli esuberi di atmosfera riducente. Tali emissioni devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
CO	100

Per tale fase sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

16.2 Gli effluenti provenienti dalla fase di **rinvenimento in atmosfera ambiente** devono essere captati e convogliati in atmosfera e le emissioni devono rispettare quanto indicato al successivo punto 27 e i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10

Per tale fase, nel caso di utilizzo di sistemi di riscaldamento ad induzione non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni; nel caso di utilizzo di forni di riscaldamento a combustione, di cui al successivo punto 27, sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

16.3 Gli effluenti provenienti dalla fase di **rinvenimento sottovuoto** derivanti dalle pompe a vuoto e dalle fasi di raffreddamento devono essere captati e convogliati in atmosfera e rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

## 17 CEMENTAZIONE

17.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **cementazione gassosa** devono essere captati e convogliati in atmosfera e rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTI	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10
CO	100

I forni di riscaldamento devono inoltre essere dotati di bruciatori pilota su ogni punto di possibile fuoriuscita dell'atmosfera riducente. L'eventuale impianto di produzione e distribuzione di tale atmosfera deve essere dotato di apposite "lanterne" per l'ossidazione degli esuberi di atmosfera riducente. Tali emissioni devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
CO	100

Per tali fasi sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

17.2 Gli effluenti provenienti dalla fase di **cementazione solida** devono essere captati e convogliati in atmosfera e le emissioni devono rispettare quanto indicato al successivo punto 27 e i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10

Per tale fase, nel caso di utilizzo di sistemi di riscaldamento ad induzione non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni; nel caso di utilizzo di forni di riscaldamento a combustione, di cui al successivo punto 27, sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni con cadenza triennale.

## 18 NITRURAZIONE

18.1 Gli effluenti gassosi provenienti dalla fase di **nitrurazione**, che deve essere svolta in un forno chiuso, devono essere captati e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
NH <sub>3</sub>	15

Non è consentita l'introduzione di aria falsa a monte e/o a valle dell'impianto di abbattimento ad eccezione dell'aria di combustione nel caso in cui si utilizzi, come presidio alle emissioni, un sistema di ossidazione termica o catalitica.

Per tale fase sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

## 19 CARBONITRURAZIONE

19.1 Gli effluenti provenienti dalla fase di **carbonitrurazione** devono essere captati e convogliati ad un idoneo impianto di abbattimento e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTI	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10
CO	100
NH <sub>3</sub>	15

I forni di riscaldamento devono inoltre essere dotati di bruciatori pilota su ogni punto di possibile fuoriuscita dell'atmosfera riducente. L'eventuale impianto di produzione e distribuzione di tale atmosfera deve essere dotato di apposite "lanterne" per l'ossidazione degli esuberanti di atmosfera riducente. Tali emissioni devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
CO	100

Per tali fasi sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

## 20 APPLICAZIONE PROTETTIVI

20.1 Gli effluenti provenienti dalle fasi di **ceratura protettiva su particolari metallici**, svolta anche a caldo, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
COV (comeC)	10

Per tali fasi non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore. Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 28.6, sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

20.2 Gli effluenti provenienti dalle fasi di **applicazione protettivi (con contenuto di solventi inferiore al 10%) su particolari metallici**, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore. Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 28.6, sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## 21 CONTROLLO METALLOSCOPICO

21.1 Gli effluenti provenienti dalle fasi di **controllo metalloscopico**, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali comprese nebbie oleose	10

Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 28.6, sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

## 22 INCOLLAGGIO

22.1 Gli effluenti provenienti dalle fasi di **incollaggio su particolari metallici** con utilizzo di colle e mastici inferiori a 2 kg/g, se captati e convogliati in atmosfera, devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [g/h]
COV (come C)	100

Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 28.6, sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tale fase non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

### 23 ANODIZZAZIONE, GALVANOTECNICA E FOSFATAZIONE

23.1 Gli effluenti provenienti dalle le fasi di **anodizzazione, galvanotecnica e fosfatazione** con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g (sgrassatura, decappaggio, fosfatazione, fosfosgrassaggio, mascheratura, attivazione, nichelatura, cromatura, argentatura, doratura, ramatura, ottonatura, bronzatura, stagnatura per elettrodeposizione, zincature per elettrodeposizione, ossidazione anodica, elettrodeposizione di ferro, brunitura, elettropulitura, brillantatura elettrochimica, smetalizzazione, lavaggio e neutralizzazione, asciugatura o essiccazione), ad esclusione dei lavaggi con acqua, devono essere captati, eventualmente trattati in idonei impianti di abbattimento, convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTI	CONCENTRAZIONE	FLUSSO DI MASSA PER UNITA' DI SUPERFICIE DI VASCA
	mg/m <sup>3</sup>	kg/h·m <sup>2</sup> superficie vasca
Fosfati (come PO <sub>4</sub> <sup>3-</sup> )	5	0,015
Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore (come HCl)	5	0,015
Acido Solforico (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	2	0,006
Composti inorganici del fluoro sotto forma di gas o vapore (come HF)	2	0,006
NOX (come NO <sub>2</sub> )	5	0,015
Cianuri (come HCN)	0,5	0,0015
Cromo III e suoi composti (come Cr)	0,5	0,0015
Ammoniaca (come NH <sub>3</sub> )	5	0,045
Composti inorganici dello zolfo sottoforma di gas o vapore (espresso come H <sub>2</sub> S)	5	

I limiti di emissione dovranno essere considerati in relazione alle sostanze effettivamente utilizzate nel bagno o che si sviluppano durante il trattamento.

Nel caso la fase venga svolta in vasche o in sistemi aperti tipo rotogalvano sommerso devono essere rispettati i limiti in concentrazione e i limiti espressi come flusso di massa. Questi ultimi si ottengono moltiplicando il "flusso di massa per unità di superficie di vasca" per la superficie delle vasche aspirate contenenti l'inquinante considerato.

Nel caso la fase venga svolta in apparecchiature del tipo rotogalvano a campana e nelle fasi di asciugatura o essiccazione in forno a scambio indiretto devono essere rispettati esclusivamente i limiti in concentrazione. La portata aspirata deve essere quella strettamente necessaria all'evacuazione, in condizioni di sicurezza, di tutti gli effluenti prodotti senza ricorso a diluizioni non necessarie.

Gli effluenti derivanti da fasi in cui si utilizzano cianuri o composti del cromo III devono essere trattati in idonei impianti di abbattimento.

Per tale fase sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

Nell'ambito dell'intero stabilimento devono essere adottati accorgimenti impiantistici e adeguate procedure di movimentazione atti ad impedire ogni possibile contatto tra bagni acidi e bagni cianurati, in particolare deve essere evitata ogni connessione tra vasche contenenti acidi e vasche contenenti cianuri.

Gli effluenti derivanti dall'aspirazione per il ricambio d'aria del locale adibito allo stoccaggio cianuri devono essere convogliati in atmosfera; per tali emissioni non sono fissati limiti di emissione, non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni.

## 24 RIVESTIMENTO CON TECNOLOGIA PVD

24.1 Tali lavorazioni di rivestimento di particolari metallici attraverso la deposizione di film sottili, sotto vuoto, per migliorarne le caratteristiche meccaniche o estetiche, devono essere svolte in apposite apparecchiature chiuse. Gli effluenti derivanti dalle pompe a vuoto devono essere captati e convogliati a camino rispettando i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali	3

24.2 Gli effluenti derivanti dalle fasi di apertura dei vani delle apparecchiature, se captati, devono essere convogliati a camino rispettando i seguenti limiti di emissione:

INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE [mg/m <sup>3</sup> ]
Polveri totali	3

Qualora non captate ai fini del presente provvedimento, anche con riferimento al punto 28.6, sono fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per tali fasi non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

## 25 VERNICIATURA

25.1 Gli effluenti generati dalle fasi di **applicazione, appassimento ed essiccazione di prodotti vernicianti** devono essere captati e rispettare i seguenti limiti di emissione:

	INQUINANTI	LIMITI EMISSIONE	
		[mg/m <sup>3</sup> ]	kg/h
fase di applicazione e appassimento	POLVERI TOTALI	3	-----
	COV (come C)	-----	0,300
fase di essiccazione	COV (come C)	-----	0,150

A garanzia del rispetto dei limiti fissati per le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione, il gestore deve utilizzare prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico non superiore al 10% in massa, nonché un idoneo sistema di filtrazione a secco per l'abbattimento del particolato.

25.2 Se contrariamente a quanto previsto al precedente capoverso, il gestore utilizzasse prodotti vernicianti con contenuto in solvente organico superiore al 10%, le fasi di applicazione, appassimento ed essiccazione dei prodotti vernicianti, devono essere svolte in cabine chiuse o tunnel dotati di idonei impianti di aspirazione e devono essere obbligatoriamente sottoposti a captazione e convogliamento all'esterno degli effluenti previo trattamento su sistema di abbattimento costituito da uno stadio di prefiltraggio a secco, per il trattamento del particolato, seguito da uno stadio di adsorbimento su carboni attivi, per il trattamento dei solventi .

Al termine di ciascuna delle fasi di cui sopra, anche qualora queste avvengano senza riscaldamento, si raccomanda di effettuare un ciclo completo di aspirazione del volume d'aria della cabina o tunnel prima dell'apertura delle porte. Al fine di massimizzare il risparmio energetico è consentito, durante la fase di essiccazione, parzializzare il convogliamento a camino nel rispetto delle norme tecniche ATEX e del manuale d'uso del produttore della cabina-forno o tunnel a condizione che venga mantenuta chiusa e che prima dell'apertura si provveda al completo convogliamento a camino dell'effluente rimasto in cabina o tunnel .

25.3 La temperatura dello stadio di adsorbimento di cui al punto precedente non deve essere superiore ai 45°C. Tale temperatura deve essere rilevata da apposita strumentazione posizionata in modo da garantire la piena rappresentatività della misura e correttamente mantenuta.

Le cabine o i tunnel di produzione antecedente al 1 dicembre 2026 devono essere adeguati alla predetta condizione entro 365 giorni dall'adesione al presente provvedimento. Entro 60 giorni dalla data di avvenuto adeguamento la relativa documentazione di cui al punto C dell'Allegato 2 deve essere trasmessa all'autorità competente e ad ARPA.

L'esercizio delle cabine o tunnel di produzione successiva al 30 novembre 2026 è vincolato alla presenza di un sistema automatico che eviti il superamento dei 45°C dello stadio di adsorbimento, agendo sulla regolazione della temperatura in cabina o tunnel e, qualora inevitabile sotto il profilo tecnologico e dell'esercizio, sulla gestione degli effluenti.

Qualora la cabina o tunnel di verniciatura non siano dotati di sistemi di riscaldamento e la carica di carbone attivo risulti posizionata all'interno dello stabilimento, la sonda di T può non essere installata.

25.4 La carica di carbone attivo deve essere correttamente dimensionata in termini di tempo di contatto e velocità di attraversamento, e comunque non inferiore a 15 kg di carbone attivo installato per ogni 1000 m<sup>3</sup>/h della portata nominale del ventilatore (dato di targa del ventilatore); in ogni caso la carica non può essere inferiore a 150 kg di carbone attivo per ciascuna cabina o tunnel di verniciatura.

25.5 In caso di utilizzo di apparati automatici unitari che ricomprendano sia tintometro che cabina o tunnel di verniciatura e consentano la completa tracciabilità e controllabilità dei cicli di verniciatura, effettuando la registrazione dei relativi dati in modo automatico e non alterabile, è consentito, per i soli cicli impieganti esclusivamente prodotti vernicianti pronti all'uso con contenuto di solventi organici inferiore al 10% in massa (kg solvente/kg prodotto verniciante), il by-pass dello stadio di adsorbimento a carboni attivi di cui ai punti 25.2, 25.3 e 25.4. La registrazione dell'utilizzo del sistema di by-pass, sempre acquisita in modo automatico e non alterabile dall'apparato, deve essere conservata per almeno tre anni e tali dati devono essere messi a disposizione della autorità competenti.

25.6 La carica di carboni attivi asservita all'abbattimento degli effluenti derivanti dalle cabine o dei tunnel di verniciatura, definita ai punti 25.2, 25.3 e 25.4. deve essere sostituita mediante valutazione della saturazione degli stessi, considerando una capacità di adsorbimento massima pari a 12 kg di sostanze organiche adsorbite per 100 kg di carbone attivo impiegato. Tale calcolo deve essere effettuato sulla base dei consumi effettivi di solventi, contabilizzati giornalmente mediante compilazione settimanale del registro di cui al Modello 1 del presente allegato. In ogni caso la carica di carboni attivi deve essere sostituita almeno ogni 36 mesi.

25.7 In caso di variazione del gestore, il soggetto che subentra effettua la sostituzione dei carboni attivi nelle tempistiche e modalità di cui al precedente punto 25.5, qualora in possesso, a far data dall'ultima sostituzione, di tutta la documentazione che consenta di tracciare la capacità operativa residua della carica di carboni attivi, come definita al successivo punto 25.7 (ossia Modello 1 debitamente ed integralmente compilato sino a data di cessione dell'attività e fatture di acquisto e documenti di trasporto dei carboni attivi relativi all'ultima sostituzione).

Nel caso in cui tale documentazione non sia invece integralmente a disposizione del soggetto subentrante, quest'ultimo è tenuto alla sostituzione dei carboni attivi prima dell'esercizio degli impianti di verniciatura.

25.8 Nel Modello 1 al presente allegato il gestore deve registrare per ciascuna cabina o tunnel di verniciatura il dato giornaliero, mediante compilazione almeno settimanale, per tutte le settimane

dell'anno solare, del consumo di prodotti vernicianti e di solvente nonché l'avvenuta sostituzione dei carboni attivi nella settimana di riferimento ed il progressivo livello di saturazione di questi, come di seguito dettagliato:

- la data, la tipologia e i quantitativi di prodotti vernicianti pronti all'uso utilizzati, la percentuale in massa di solvente organico in essi contenute; è ammesso che i prodotti vernicianti appartenenti alla medesima categoria funzionale (fondi, basi, trasparenti, catalizzatori, diluenti) aventi percentuali di solvente/secco simili siano registrati in modo aggregato per categoria

- la data di sostituzione, la quantità e il tipo di carbone attivo di volta in volta sostituito; la verifica della capacità di adsorbimento residua della carica di carbone attivo secondo quanto definito al punto 1.13.

Il Modello 1 compilato con continuità per tutte le settimane di ciascun anno solare deve essere trasmesso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 all'Autorità competente e all'Arpa entro il 31 marzo dell'anno successivo o alla data di cessione o cessazione dell'attività.

Qualora l'Autorità competente abbia attivato piattaforme digitali di registrazione e trasmissione dei dati è fatto obbligo del loro utilizzo.

Il gestore deve conservare in stabilimento, a disposizione degli Enti preposti al controllo, copia del registro di cui al Modello 1 e delle relative ricevute di invio. Devono essere altresì conservate in stabilimento le fatture di acquisto dei prodotti vernicianti, dei solventi e quelle inerenti la sostituzione di ogni carica di carbone attivo installata. La suddetta documentazione deve essere conservata in stabilimento per almeno tre anni.

La compilazione del registro di cui sopra non sostituisce gli obblighi di tenuta del registro di carico e scarico di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/06 e s.m.i. relativamente alla movimentazione del carbone attivo esausto o di qualunque altro rifiuto prodotto nello stabilimento.

In caso di impiego di forni di essiccazione della vernice separati dalla rispettiva cabina o tunnel di applicazione, fermo restando che questi dovranno essere dotati di sistema di abbattimento a carboni attivi qualora le vernici impiegate abbiano contenuto di solvente organico superiore al 10% in peso, il quantitativo di carboni attivi asservito ai forni dovrà essere computato nel modulo 1 insieme a quello della cabina/tunnel, e la sostituzione delle cariche dovrà necessariamente avvenire in modo contestuale.

25.9 I generatori di calore a combustione a scambio indiretto a servizio della fase di verniciatura possono funzionare esclusivamente a metano, GPL o gasolio; sono altresì ammessi generatori a scambio diretto alimentati in via esclusiva a metano o GPL, purché siano approvvigionati unicamente di aria comburente esterna (non è ammessa la combustione utilizzando il ricircolo proveniente dalla cabina/tunnel stesso). Tutti i generatori di calore devono essere oggetto di regolare manutenzione e taratura secondo le indicazioni del produttore e le norme tecniche di settore vigenti. Se i bruciatori asserviti alle cabine o ai tunnel rientrano nelle tipologie soggette ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera e superano le soglie di potenza termica nominale complessiva previste dalla parte I dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. 152/06, le relative emissioni devono essere autorizzate ai sensi della parte quinta del d.lgs. 152/06.

25.10 La climatizzazione della cabina o tunnel di applicazione e l'essiccazione possono altresì essere realizzate con sistemi elettrici (quali lampade UV, sistemi a IR, microonde, pompe di calore, solare ad aria), fermo restando quanto previsto ai punti 6, 7 e 8.

25.11 Sono considerate trascurabili le emissioni derivanti dalle fasi di: carteggiatura manuale, preparazione e miscelazione prodotti vernicianti, finitura e lucidatura; tintometro.

25.12 Il lavaggio degli attrezzi utilizzati nella fase di verniciatura con solventi organici deve essere svolto con apposite apparecchiature o sistemi chiusi e dotati di raccolta del solvente utilizzato, ai fini dello smaltimento o dell'eventuale riutilizzo in cicli successivi. L'aspirazione dell'apparecchiatura deve attivarsi in automatico esclusivamente al momento dell'apertura del portello di carico degli attrezzi e gli effluenti devono essere convogliati ad un sistema dedicato a

cartuccia di carboni attivi<sup>5</sup>, regolarmente mantenuto e sostituito almeno ogni 12 mesi. Le date di sostituzione della cartuccia di carboni attivi devono essere riportate in un apposito registro, secondo il formato allegato (Modello 2). Tale registro deve essere conservato in stabilimento a disposizione degli organi di controllo, unitamente alle fatture di acquisto della cartuccia, per almeno 3 anni.

Gli effluenti generati devono essere convogliati a camino rispettando le prescrizioni di cui al punto 28.17.

Le apparecchiature di lavaggio esistenti, ivi compresi i condotti di espulsione, devono essere adeguate alle predette condizioni entro 365 giorni dall'adesione al presente provvedimento. Entro 60 giorni dalla data di avvenuto adeguamento la relativa documentazione di cui al punto C dell'Allegato 2 deve essere trasmessa all'autorità competente e ad ARPA.

In ragione dell'alta discontinuità e della durata emissiva, gli effluenti derivanti dalle apparecchiature di cui al presente punto non sono soggetti a limiti di emissione.

25.13 In alternativa ai sistemi di cui sopra è ammesso l'utilizzo di apparecchiature di lavaggio degli attrezzi utilizzati nella fase di verniciatura con utilizzo di prodotti a ridotto contenuto di solventi (inferiore al 15% in peso del prodotto pronto all'uso) e detergenti a base acquosa. Gli impianti per la pulizia devono essere dotati di opportuni sistemi per contenere le emissioni di aerosol. Le emissioni derivanti dalla pulizia con i sopraccitati prodotti a ridotto contenuto di solventi e con detergenti a base acquosa sono considerate trascurabili.

25.14 L'**applicazione e la cottura dei prodotti vernicianti in polvere** devono essere svolte in cabine, tunnel o forni dotati di idonei impianti per la captazione degli effluenti.

Gli effluenti derivanti dalla cabina di verniciatura a polvere devono essere avviati ad un sistema di filtrazione a secco per l'abbattimento del particolato, convogliati in atmosfera e rispettare i seguenti limiti di emissione:

		LIMITI EMISSIONE	
		[mg/m <sup>3</sup> ]	kg/h
Cabina di verniciatura a polvere forno di cottura	Polveri totali COV (come C)	3 -----	----- 0,150

Per le fasi di applicazione e cottura dei prodotti vernicianti in polvere, non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

25.15 Gli effluenti derivanti dalle fasi di **applicazione esclusivamente con sistemi manuali a pennello, a rullo o a tampone** di prodotti vernicianti pronti all'uso in quantitativi non superiore a 0,300 kg/ora e comunque non superiore ai 2,5 kg/giorni complessivi per l'intero stabilimento, appassimento ed essiccazione devono essere captati, convogliati in atmosfera e rispettare i seguenti limiti di emissione:

	INQUINANTI	LIMITI EMISSIONE	
		[mg/m <sup>3</sup> ]	kg/h
applicazione esclusivamente con sistemi manuali a pennello, a rullo o a tampone e appassimento ed essiccazione	Polveri totali COV (come C)	3 -----	----- 0,150

Per tali fasi non sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore.

<sup>5</sup> Qualora il lavaggio degli attrezzi avvenga nelle cabine di verniciatura, tale attività deve essere considerata fin fini della valutazione della saturazione dei carboni attivi

25.16 Gli effluenti derivanti dalle fasi di ritocco<sup>6</sup> con prodotti vernicianti pronti all'uso possono non essere captati, fatte salve le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

## 26 PULIZIA DI SUPERFICI

26.1 La **pulizia di superfici con solventi organici o con solventi organici clorurati** deve essere svolta in apposite apparecchiature chiuse, con un consumo di solventi organici non superiore a 2 tonnellate/anno e consumo di solventi organici clorurati non superiore a 1 tonnellata/anno e dotate di raccolta del solvente utilizzato, ai fini dello smaltimento o dell'eventuale riutilizzo in cicli successivi.

Le macchine di lavaggio a circuito chiuso sono macchine per la pulizia di superfici completamente chiuse, ad eccezione dei portelli a chiusura ermetica per il carico e lo scarico e degli sfiati delle pompe, dei distillatori ecc., nelle quali, data la presenza di un ciclo frigorifero che consente la massima condensazione del solvente, la quantità di solvente organico complessivamente rilasciato durante la fase di apertura del portello di carico e scarico, nonché da tutti gli sfiati della macchina non è superiore a 10 grammi per ciclo per m<sup>3</sup> di volume utile della macchina. Tali macchine sono in grado di effettuare di norma da 1 a 5 cicli/ora.

La macchina di lavaggio deve essere dotata di un sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico della macchina stessa. Tale sistema di aspirazione deve convogliare gli effluenti ad un apposito condotto per lo scarico in atmosfera.

Le emissioni di solventi organici e solventi organici clorurati derivanti dalla pulizia di superfici in macchine a circuito chiuso devono essere complessivamente inferiori a 100 g/ora per stabilimento.

Qualora le macchine di lavaggio abbiano volumi utili e modalità di funzionamento (numero di cicli ora) tali da non rispettare per le emissioni di solventi il limite di 100 g/ora per stabilimento, gli effluenti provenienti dal sistema per l'aspirazione del solvente rilasciato dagli sfiati e durante l'apertura del portello di carico e scarico, devono essere convogliati ad un filtro a carboni attivi con rigenerazione automatica e quindi ad un apposito condotto per lo scarico in atmosfera.

Non sono prescritti autocontrolli periodici delle emissioni e il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, nonché i rilevamenti previsti nei punti 4), 5), 6) e 7) della successiva lettera B) del presente allegato.

I detergenti a base acquosa sono i prodotti per la pulizia di superfici, ottenuti disperdendo in acqua sali inorganici, detergenti alcalini, tensioattivi, agenti fosfatanti, additivi organici, in concentrazione complessiva non superiore al 10% in massa.

La pulizia di superfici con detergenti a base acquosa può essere svolta anche con più fasi di lavaggio, mediante sistemi a spruzzo ovvero per immersione, ed eventualmente a caldo. Le fasi di lavaggio possono essere seguite da fasi di asciugatura (forni a scambio diretto). Gli impianti per la pulizia devono essere dotati di opportuni sistemi per contenere le emissioni di aerosol.

Le emissioni derivanti dalla pulizia di superfici con detergenti a base acquosa sono considerate trascurabili.

## 27 FORNI DI RISCALDAMENTO A SCAMBIO DIRETTO

27.1 Nel caso di **forni di riscaldamento a scambio diretto** ovvero impianti termici in cui i gas di combustione entrano in contatto diretto con il materiale o l'aria da riscaldare, a servizio delle fasi descritte in precedenza per cui non sono previsti valori limite specifici per i COV, ai limiti di emissione relativi alla fase in essi svolta, devono essere sommati i limiti di emissione relativi al generatore di calore, sotto riportati, come fattori di emissione riferiti alla potenza termica nominale a servizio di ciascun forno per riscaldamento del presente punto, relativamente a ciascun

---

<sup>6</sup> Piccolo intervento volto a correggere, perfezionare o rifinire un lavoro già concluso per migliorarne la qualità o eliminare lievi difetti

combustibile; considerando come limiti di emissione i flussi di massa calcolati per ciascun inquinante.

Alimentazione a metano o GPL

Polveri totali	5 g/MWh <sup>7</sup>
NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	200 g/MWh

Alimentazione a gasolio o biodiesel

Polveri totali	10 g/MWh
NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	250 g/MWh
SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )	200 g/MWh

Alimentazione a olio combustibile o biomasse liquide

INQUINANTE	Potenza termica nominale a servizio di ciascun forno per riscaldamento	
	≤ 6MW	> 6MW
Polveri totali	50 g/MWh	10 g/MWh
NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	350 g/MWh	200 g/MWh
SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )	1700 g/MWh	1700 g/MWh

nei generatori di calore aventi potenzialità termica inferiore o uguale a 3 MW, per ciascuna unità, è vietato l'utilizzo di olio combustibile e altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo superiore allo 0,3% in massa e loro emulsioni.

Alimentazione con le biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del d.lgs 152/2006

INQUINANTE	Potenza termica nominale a servizio di ciascun forno per riscaldamento		
	≤ 3 MW	> 3MW e ≤ 6MW	> 6MW e ≤ 50MW
Polveri totali	55 g/MWh	55 g/MWh	35 g/MWh
NO <sub>x</sub> (come NO <sub>2</sub> )	700 g/MWh	550 g/MWh	700 g/MWh
SO <sub>x</sub> (come SO <sub>2</sub> )	350 g/MWh	350 g/MWh	350 g/MWh
COV (come C)			55 g/MWh

Per tali fasi sono prescritti monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore con cadenza triennale.

## 28 PRESCRIZIONI e CONSIDERAZIONI di CARATTERE GENERALE

28.1 Qualora siano previsti sistemi di captazione relativi alle fasi di carico e scarico dei materiali trattati nei forni di cui ai punti precedenti, gli effluenti derivanti da questa fase devono essere considerati al fine del rispetto dei valori limite previsti

28.2 I sistemi filtranti devono essere sostituiti, mantenuti e verificati nella loro efficienza con le periodicità indicate dal produttore nel manuale d'uso e manutenzione. Le date e le operazioni di manutenzione e sostituzione dei mezzi filtranti devono essere registrate. Tali registrazioni devono essere conservate in stabilimento a disposizione degli organi di controllo, unitamente alle fatture di acquisto dei mezzi filtranti sostituiti, per almeno 3 anni.

28.3 L'esercizio e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di abbattimento, la quantità e il tipo di prodotto verniciante utilizzato nonché il regime di sostituzione dei carboni attivi devono essere tali da garantire, nei periodi di normale funzionamento, il rispetto dei valori limite previsti per ciascuna fase.

28.4 I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti sono espressi in concentrazione massima (mg/Nm<sup>3</sup> a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo). Per la verifica di conformità, si prescrive che i risultati analitici dei composti misurati, siano obbligatoriamente espressi come rispettive molecole di riferimento, ovvero: i cloruri come acido cloridrico (HCl), lo

<sup>7</sup> Si considera rispettato a norma di legge

ione ammonio come ammoniaca (NH<sub>3</sub>). I composti organici totali dovranno essere espressi come carbonio equivalente.

I valori limite definiscono i quantitativi massimi di sostanze inquinanti contenuti nel flusso gassoso strettamente necessario all'evacuazione di tutti gli effluenti prodotti, in condizioni di sicurezza, senza ricorso a diluizioni non necessarie.

28.5 In caso di impianti esistenti, precedentemente autorizzati alle emissioni in atmosfera e con titolo autorizzativo vigente alla data di adesione al presente provvedimento, per i quali la presenza della fase con emissione di polveri era espressamente esplicitata in relazione tecnica, i valori di concentrazione delle polveri negli effluenti, qualora non conformi alle prescrizioni del presente punto al momento dell'adesione al presente provvedimento, devono essere adeguati entro 365 giorni dall'adesione; fino alla scadenza di tale termine deve essere rispettato il previgente limite di 10 mg/Nm<sup>3</sup> (a 0°C e 0,101 MPa, previa detrazione del tenore di vapore acqueo). In tal caso, la rispondenza ai limiti a seguito dell'avvenuto adeguamento deve essere dimostrata eseguendo un nuovo rilevamento delle emissioni.

28.6 Tutte le fasi devono essere svolte in modo da contenere al massimo le emissioni diffuse, tenendo conto di quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del d.lgs. 152/2006.

28.7 Gli impianti da cui si originano emissioni in atmosfera, i sistemi di captazione, convogliamento e contenimento o abbattimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo devono essere mantenuti in costante efficienza e sottoposti a manutenzioni periodiche. Il Gestore deve sottoporre i sistemi di contenimento o abbattimento delle emissioni ed i relativi sistemi di controllo ad ispezioni periodiche e alle operazioni di manutenzione ordinaria con la periodicità stabilita dal costruttore; deve altresì effettuare le manutenzioni straordinarie ogni qual volta si evidenzino anomalie negli stessi.

28.8 Ogni qualvolta si verifichi un'anomalia di funzionamento o un'interruzione di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il gestore sospende le relative lavorazioni e adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti. Il gestore informa l'Autorità Competente e l'ARPA territorialmente competenti entro le otto ore successive all'evento, comunicando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

28.9 Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o soggetti a modifiche sostanziali, il gestore deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti, la data in cui intende dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi, trasferiti o soggetti a modifiche sostanziali) facendo esplicito riferimento a quanto dichiarato nella domanda di adesione di cui all'Allegato 2.

28.10 Il termine per la messa a regime degli impianti è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di inizio della messa in esercizio, salvo proroga concessa dall'Autorità competente sulla base di una richiesta motivata.

28.11 Nel caso di stabilimenti nuovi, trasferiti o soggetti a modifiche sostanziali, il gestore, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, deve effettuare, in uno dei primi 30 giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, il rilevamento delle emissioni per la determinazione di tutti i parametri indicati nella tabella di cui ai punti precedenti nonché della portata degli effluenti. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere trasmessi all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti entro 30 giorni dalla loro esecuzione da parte del laboratorio incaricato, secondo il formato allegato (Modello 3).

28.12 Gli esiti delle rilevazioni analitiche di cui al punto precedente nonché di quelle periodiche, devono essere trasmessi dal gestore all'Autorità Competente, al Comune e all'ARPA territorialmente competenti entro 60 giorni dalla loro esecuzione da parte del laboratorio incaricato, secondo il formato allegato (Modello 3) o analogo documento contenente le medesime informazioni.

28.13 Il gestore deve comunicare all'Autorità Competente e all'ARPA territorialmente competenti, con almeno 15 giorni di anticipo, le date e la fascia oraria programmate per le misurazioni delle emissioni di cui al punto 28.13 nonché per quelle periodiche.

28.14 Per l'effettuazione del rilevamento delle emissioni di competenza del gestore devono essere seguiti i seguenti criteri:

- la strategia di campionamento delle emissioni e la verifica di conformità ai limiti emissivi impartiti devono essere definite ed effettuate secondo le indicazioni contenute nel MU158/88;
- la scelta dei metodi di campionamento e misura deve seguire i criteri individuati dall'art. 271, comma 17, del d.lgs. 152/06 smi. È ammesso l'utilizzo di metodi di campionamento alternativi a quelli di riferimento a condizione che abbiano superato la procedura di equivalenza secondo la norma tecnica UNI EN 14793.

28.15 Per le emissioni considerate trascurabili il gestore è esentato dall'effettuare i rilevamenti delle emissioni di cui all'art. 269, comma 6, del d.lgs. 152/2006.

28.16 In caso di adesione di stabilimenti già precedentemente autorizzati e non soggetti a modifiche sostanziali<sup>8</sup> il gestore, per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del d.lgs. 152/2006, deve effettuare, in uno dei primi 30 giorni dall'adesione al presente provvedimento, la misurazione delle emissioni per la determinazione dei parametri relativi a tutte le fasi e le lavorazioni svolte nonché della portata degli effluenti<sup>9</sup>. In caso tali parametri siano già stati rilevati da un monitoraggio periodico delle emissioni di competenza del gestore nei 365 giorni antecedenti alla data di adesione al presente provvedimento, il gestore può fare riferimento a tali misurazioni senza effettuare nuove analisi. Resta fermo che, laddove il presente provvedimento prescriva monitoraggi periodici delle emissioni di competenza del gestore, la data iniziale di riferimento per la definizione delle scadenze secondo periodicità triennale è sempre la data di reale effettuazione delle misurazioni.

28.17 I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi. Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento, entro due ore dall'eventuale richiesta degli Enti preposti al campionamento delle emissioni.

28.18 Fatto salvo il rispetto delle norme urbanistiche e dei regolamenti comunali relativi agli aspetti igienico sanitari ed edilizi, nonché delle eventuali ulteriori valutazioni delle autorità preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini, per quanto attiene agli aspetti ambientali, i punti di emissione devono avere la direzione del flusso allo sbocco verticale verso l'alto e, in caso di presenza di strutture più alte del punto di emissione medesimo che ne ostacolano la dispersione, gli stessi punti di emissione devono essere posti ad almeno dieci metri da tali strutture. Qualora non conformi alle prescrizioni del presente punto al momento dell'adesione al presente provvedimento, i punti di emissione devono essere adeguati entro 365 giorni dall'adesione

28.19 Le fatture di acquisto dei sistemi filtranti che devono essere conservate per la normativa fiscale, devono essere messe a disposizione degli organismi preposti al controllo.

28.20 Il gestore deve conservare in stabilimento, a disposizione degli organismi preposti al controllo, copia della documentazione trasmessa all'Autorità Competente per ottenere la presente autorizzazione in via generale nonché di tutte le schede tecniche dei presidi di abbattimento degli inquinanti installati.

---

<sup>8</sup> Per stabilimenti precedentemente autorizzati e non soggetti a modifiche sostanziali si intendono stabilimenti con titolo autorizzativo alle emissioni in atmosfera vigente alla data di adesione al presente provvedimento e nei quali non siano realizzate modifiche sostanziali rispetto all'assetto autorizzato.

<sup>9</sup> Tale rilevamento deve essere ripetuto a seguito dell'avvenuto adeguamento nel caso di impianti eserciti temporaneamente, per massimo 365 giorni dall'adesione al presente provvedimento, rispettando i previsti limiti di emissione per le polveri

# MODELLO 1

da compilare per ciascuna cabina di verniciatura

RAGIONE SOCIALE	<input type="text"/>		
CODICE STABILIMENTO	<input type="text"/>		
INDIRIZZO	<input type="text"/>		
CAP	<input type="text"/>	COMUNE	<input type="text"/>
		PROV.	<input type="text"/>
CABINA DI VERNICIATURA N.	<input type="text"/>		
ANNO	<input type="text"/>		
Il/la sottoscritto/a	<input type="text"/>		
nato a	<input type="text"/>	prov.	<input type="text"/>
		il	<input type="text"/>
residente a	<input type="text"/>	prov.	<input type="text"/>
		CAP	<input type="text"/>
indirizzo	<input type="text"/>		
nella sua qualità di	<input type="text"/>		
dell'impresa	<input type="text"/>	ragione sociale	<input type="text"/>
con sede in	<input type="text"/>	prov.	<input type="text"/>
		CAP	<input type="text"/>
indirizzo	<input type="text"/>		
PEC	<input type="text"/>	telefono	<input type="text"/>

## DICHIARA

- che le informazioni seguenti rispondono a verità, consapevole che ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali

- che esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto delle finalità e modalità di cui al Regolamento UR 2016/679 ed al decreto legislativo 196/2003 e s.m.i.

Luogo e data  Firma del dichiarante

La dichiarazione deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante o, in assenza di firma digitale, trasmessa unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità.





## **SCHEMA INDICATIVO DI INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA ALLEGARE AL MODELLO 1 A CURA DELL'AUTORITA' COMPETENTE E/O DELL'ARPA**

### **Informativa sul trattamento dei dati personali**

**ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679**

Gentile Utente,

La informiamo che i dati personali da Lei forniti alla Città metropolitana/Provincia di ...../all'Agenzia Regionale per l'Ambiente (Arpa) saranno trattati secondo quanto previsto dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento Generale sulla Protezione dei dati, di seguito GDPR)".

Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, La informiamo pertanto di quanto segue:

- Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Città metropolitana/Provincia di ...../l'Arpa con sede a ..... In via..... (indirizzo email..... PEC.....);
- I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono.....;
- Il trattamento dei Suoi dati personali ha l'esclusiva finalità dell'espletamento delle funzioni istituzionali del Titolare definite dal d.lgs. 152/2006 ed in particolare per espletare le attività di controllo previste dalla norma sulle attività soggette ad autorizzazione ambientale. Tali obblighi costituiscono la base giuridica del trattamento;
- l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l'impossibilità del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto;
- i Suoi dati sono trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, minimizzazione dei dati e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e informatiche, esclusivamente da soggetti incaricati dal Titolare, autorizzati ed istruiti in tal senso, o da imprese espressamente nominate come Responsabili del trattamento, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
- I Suoi dati saranno trasmessi ad altri soggetti (es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi secondo le procedure previste dalla legge in materia di accesso agli atti.
- i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).
- I Suoi dati saranno conservati per un periodo ..... in conformità al piano di fascicolazione dell'ente e delle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
- I Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore (in alternativa indicare se i dati vengono comunicati ad altri soggetti, individuarli), né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.
- Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: la conferma dell'esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.



INFORMAZIONI GENERALI			
<b>Impresa</b>		<b>Campagna di rilevati alle emissioni</b>	
Ragione sociale:	codice impresa:	<b>Timbro Lab. di parte</b>	
Nominativo del Gestore (o del Referente)			
<b>Estremi autorizzativi</b>			
Aut. n.	del		
Denominazione del punto di emissione oggetto di verifica:			
Denominazione fasi / macchinari con aspirazione attive collegati al punto di emissione:			
Provenienza effluenti:			
Tipo di impianto d'abbattimento:			
<b>Ente di controllo</b>		<b>Laboratori coinvolti</b>	
Presenza dell'Ente di controllo durante i campionamenti		Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:	
		Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:	
Riportare eventuali osservazioni dell'Ente di controllo:		Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:	
		Denominazione/indirizzo/telefono/fax/e-mail:	
<b>CAMPIONAMENTO, ANALISI ED ESPRESSIONE DEI RISULTATI (rif. Manuale 158 UNICHIIM)</b>			
<b>Criteri di campionamento</b>		<b>Parametri fisici dell'emissione</b>	
livello di emissione	Costante <input type="checkbox"/> Variabile <input type="checkbox"/>	altezza dal piano campagna [m]	temperatura media [°C]
andamento emissione	Continuo <input type="checkbox"/> Discontinuo <input type="checkbox"/>	altezza del punto di prelievo [m]	umidità [%V]
condizione d'impianto	Costante <input type="checkbox"/> Variabile <input type="checkbox"/>	direzione allo sbocco (vert / orizz)	ossigeno libero sul secco [%V]
marcia impianto	Continuo <input type="checkbox"/> Discontinuo <input type="checkbox"/>	Diametro/lato x lato camino al punto di prelievo [m]	velocità lineare [m/s]
classe di emissione	<b>I</b>	sezione [m <sup>2</sup> ]	portata autorizzata [Nm <sup>3</sup> /h]
numero di campionamenti	≥3	N° bocchelli presenti nel piano di misura	portata umida [m <sup>3</sup> /h]
durata del campionamento	≥30' <input type="checkbox"/>	pressione barometrica [hPa]	portata norm. umida [Nm <sup>3</sup> /h]
tipo di campionamento	casuale	<b>Compilare informazioni di PAG. 2</b> sulla verifica di adeguatezza del punto di prelievo	
periodo di osservazione	qualsiasi		
	casuale		portata norm. secca [Nm <sup>3</sup> /h]
	durata fase		

MODELLO 3

<b>Report Verifica adeguatezza punto di prelievo e caratterizzazione flusso gassoso secondo la UNI EN ISO 16911-1, UNI EN 15259, 13284-1</b>										
Composizione Gas:	O2:	% v/v	CO2:	%v/v	Umidità	% v/v				
Pressione Atmosferica:	Patm:	mbar	Cond.Meteoci.							
Fattore di taratura Pitot:	Tipo Pitot:	S	orizzontale							
		L	verticale							
<b>Posizionamento sezione di prelievo (Rif.UNI EN ISO 16911-1/ UNI EN 15259) 5 diametri idraulici a monte/2 diametri idraulici a valle da ostacoli (curve, ecc), 5 diametri dallo sbocco a camino :</b>					SI		NO			
<b>presenza di dispositivi di raddrizzamento del flusso :</b>					SI		NO			

**Nel caso in cui NON risulti rispettato il requisito dei diametri sopra riportato o la presa sia posta su un tratto orizzontale del condotto, ad esclusione dei camini a tiraggio naturale, riportare le seguenti valutazioni in accordo al punto 6.2.1, lettera c, della norma UNI EN 15259:2008.**

Bocchello di misura n°.....:	Ora inizio misure:										Media <x <sub>i</sub> >	Condizione	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.....12+4/m <sup>2</sup>			
Affondamento (i) nr.:													
cm													
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
ΔP [Pa]													
T [°C]													
v [m/sec]													Rapporto v max <sub>i</sub> /v min <sub>i</sub> < 3:1

Bocchello di misura n°.....:	Ora inizio misure:										Media <x <sub>i</sub> >	Condizione	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	.....12 +4/m <sup>2</sup>			
Affondamento (i) nr.:													
cm													
Angolo flusso gassoso rispetto asse del condotto	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	< 15°
Flusso negativo locale	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO
ΔP [Pa]													
T [°C]													
v [m/sec]													Rapporto v max <sub>i</sub> /v min



MODELLO 3

(1) è necessario fornire tale indicazione qualora le metodiche analitiche consentano di poter scegliere fra più principi di misura.  
\* valore in concentrazione così come previsto dal provv. autorizzativo \*\* prodotto da effettuarsi tra grandezze coerenti

**INFORMAZIONI ACQUISITE/DICHIARATE DAL GESTORE DELL'IMPIANTO**

**CARICO DI IMPIANTO AL QUALE IL CAMPIONAMENTO VIENE ESEGUITO**

Principali parametri di marcia degli impianti (ad esempio: n. pezzi prodotti, velocità di macchina, superficie verniciata, potenza termica erogata, consumo rivestimenti, ecc...)

Eventuali note

